

REGOLAMENTO (CE) N. 1441/97 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1997

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel luglio 1997 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 2512/96 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

paesi considerati, per il quarto periodo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2512/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce, per l'anno 1997, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, nonché i prodotti trasformati originari della Polonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997; che è possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria; che, tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti trasformati originari della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che all'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 2512/96 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, nonché i prodotti trasformati originari della Polonia che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997; che è possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria; che, tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti trasformati originari della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2512/96, se nel corso dell'anno 1997 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo o terzo periodo indicato al paragrafo 3 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il terzo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2512/96 sono soddisfatte nella seguente misura:

a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria;

b) 16,667 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2512/96, compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1997, ammontano a:

a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

- 6 053,0 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 2 297,0 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 1 750,0 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,
- 1 145,0 tonnellate di carni originarie della Repubblica slovacca,
- 180,0 tonnellate di carni originarie della Bulgaria,
- 1 068,5 tonnellate di carni originarie della Romania.

b) 110 tonnellate di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1997.

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1996, pag. 26.